

TI_GERICHTE 11.1996.16 vom 20. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.16

FR: TI_GERICHTE 11.1996.16 du 20 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.16 del 20 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'istante ha chiesto la modifica della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio con un'istanza, secondo le forme previste dalla procedura per le azioni di mantenimento (art. 425 cpv. 1 CPC). In concreto si trattava però di modificare una sentenza di divorzio, non di fissare (solo) un contributo di mantenimento. Ne segue che l'intero processo davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l'art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L'ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz'altro competente a decidere (Böhler/Spühler , Berner Kommentar, nota 39 ad art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato (anche se in modo informale). Quanto ad un'eventuale annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice, né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un'autorità di appello, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito pregiudizi riparabili solo con l'annullamento della sentenza impugnata.

E. 2

Il Pretore è giunto alla conclusione che la situazione finanziaria dell'attore, risposatosi nel 1988 e divenuto padre di _____ (il _____ 1989), era peggiorata nel 1993 a causa della crisi dell'edilizia, così che si giustificava una riduzione del contributo alimentare per i figli, anche se non nella misura richiesta, il tenore di vita dell'istante lasciando seri dubbi e perplessità. Nel loro appello i figli sostengono che la riduzione del contributo alimentare non sarebbe giustificata, sia perché il padre conduce un elevato tenore di vita con la nuova famiglia e occulta i propri redditi sia perché le loro esigenze sono aumentate rispetto all'epoca del divorzio dei genitori. Contraria è l'argomentazione dell'attore, che nell'appello adduce di essere oberato di debiti e di non essere in grado di versare gli alimenti litigiosi. Egli rileva inoltre che il Pretore non avrebbe minimamente tenuto conto del miglioramento di reddito di cui avrebbe beneficiato l'ex moglie, essa pure risposatasi e le cui condizioni finanziarie sarebbero migliori.

E. 3

. Litigioso è, in concreto, il contributo alimentare per i figli _____ e _____ fino al ventesimo anno di età. Il padre si duole nell' appello che il Pretore ha posto a suo

carico un contributo alimentare anche dopo la maggiore età dei figli. Se non che, il primo giudice ha effettivamente indicato nella sentenza (pag. 5, consid. 7) che era opportuno il versamento della prestazione oltre la maggiore età dei figli, ma non ne ha tratto alcuna conseguenza, avendo omesso di inserire tale obbligo nel dispositivo. A prescindere dal fatto che i convenuti non hanno presentato alcuna richiesta intesa a ottenere un contributo oltre la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), il dispositivo impugnato si limita a ridurre l'ammontare del contributo, senza modificarne la durata prevista nella nota convenzione sugli effetti accessori del divorzio. Ne discende che i contributi sono dovuti sino al ventesimo anno di età dei giovani (art. 13c tit. fin. CC). Su questo punto l'appello è quindi privo di oggetto.

E. 4

In caso di divorzio le relazioni personali del marito con i figli toltigli e il suo contributo alle spese per mantenerli sono regolati secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 156 cpv. 2 CC). Il contributo a carico del genitore è stabilito alla stregua di una conseguenza accessoria del divorzio, in altri termini, dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (art. 279 cpv. 3 CC). In concreto l'istante mira appunto a far modificare la convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata dal Pretore il 7 luglio 1987, convenzione nella quale egli si impegnavo a versare per ogni figlio un contributo mensile di fr. 1'500.– indicizzati, compresi gli assegni familiari. Il problema è quello di sapere pertanto, se un'azione del genere sia retta dall'art. 157 CC (che disciplina la modifica di sentenze di divorzio) o dell'art. 286 cpv. 2 CC (che regola la modifica del contributo alimentare in esito a un'azione di mantenimento). L'interrogativo non è senza peso ove si consideri che la procedura applicabile ai due tipi di azione è diversa (ivi compresi i termini di ricorso), che la competenza per territorio non è necessariamente la stessa e che le parti in causa non sempre coincidono.

E. 5

La Camera civile di appello si è finora attenuta al principio per cui un'azione tendente a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio – anche solo in relazione al contributo alimentare per figli minorenni – è una causa fondata sull'art. 157 CC, da trattare perciò con rito ordinario (da ultimo: I CCA, sentenze del 27 marzo 1997 in re B. c. B., del 21 marzo 1995 in re G. contro G., consid. 1a). Tale impostazione trova conforto nella dottrina e nella giurisprudenza (Sandoz , *Le point sur le droit de la famille*, in: SJZ 91/1995 pag. 113 a metà ; Deschenaux/ Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4 a edizione, pag. 172 n. 853 segg.; DTF 120 II 178 consid. 3a). Il fatto è che un'azione di modifica fondata sull'art. 157 CC va promossa contro l'ex coniuge (Bühler/Spühler , *Berner Kommentar*, note 68 segg. ad art. 157 CC con richiami). Al figlio la dottrina riconosce bensì la possibilità di intervenire per un'adeguata tutela dei propri interessi (Lüchinger/Geiser in: *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht*, Basilea 1996, nota 20 ad art. 157 CC con rinvio), ma convenuto rimane l'ex coniuge, non il figlio (si vedano DTF 120 II 177 e 108 II 983, dove convenuta era appunto la madre del minorenne). Nella sua opera più recente Hegnauer sostiene invero che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimentare per i figli minorenni, la relativa azione è disciplinata dall'art. 186 cpv. 2 CC, non dall'art. 157 CC (Berner Kommentar, Berna 1997, nota 53 ad art. 286 CC cui rinvia la nota 139 ad art. 279/280 CC). Se così fosse, convenuto dovrebbe essere il figlio minorenne, non il genitore affidatario (op. cit., nota 63 ad art. 286 CC). Se non che, tale opinione manca di ulteriore conforto. Intanto non risulta che l'art. 280 cpv. 1 CC (che istituisce una procedura semplificata per le azioni di mantenimento) sia mai stato applicato, per giurisprudenza, a

cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio. In secondo luogo il Tribunale federale non considera il figlio minorenni, in una causa intesa alla modifica di una sentenza di divorzio, alla stregua di un convenuto (tant'è che in DTF 120 II 178 e 108 II 83 la legittimazione passiva della madre non è stata messa in discussione). Infine il saggio di Rapp cui si riferisce il citato commentatore nella nota 53 ad art. 286 CC non precisa alcunché, salvo ammettere che per modificare formalmente il dispositivo di una sentenza di divorzio occorre un'azione fondata sull'art. 157 CC (BJM 1980 pag. 295 in basso).

E. 6

In concreto _____ non risulta essere mai stata citata in giudizio, se non come rappresentante legale dei figli minorenni al momento dell'introduzione della procedura giudiziaria. In tali circostanze il Pretore avrebbe dovuto ordinare che si accertasse la legittimazione passiva dei convenuti, presupposto di merito da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 118 Ia 130 consid. 1). Se, dopo avere sentito le parti, il Pretore fosse giunto alla conclusione che effettivamente _____ e _____ non hanno veste di convenuti nel processo, avrebbe dovuto respingere l'azione già per questo motivo. Al mancato accertamento della legittimazione passiva, potrebbe, al limite, essere rimediato in appello, previa interpellazione delle parti. Dato però che la sentenza impugnata deve essere annullata anche per altri motivi – che richiedono ulteriori accertamenti – non è il caso che questa Camera statuisca per la prima volta al riguardo.

E. 7

Il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nella fattispecie, perché ha ritenuto che la situazione economica dell'istante è peggiorato nel 1993, a seguito della crisi edilizia. Constatato che al momento del divorzio egli guadagnava fr. 70'000.– annui (circo-stanza esplicitamente ammessa all'udienza del 13 dicembre 1993, verbale, pag. 5 e 8), che i suoi oneri familiari erano aumentati dopo il secondo matrimonio con la nascita della figlia _____ (_____ 1989) e che dopo vari anni in cui il suo reddito annuo ha finanche superato fr. 200'000.– (documenti richiamati I, notifiche di tassazione 1991/92 e 1993/94) esso è poi sceso a fr. 73'631.30 nel 1994 (doc. BB), il primo giudice ha ridotto i contributi alimentari a fr. 1'200.– per ogni figlio in base a considerazioni di equità, senza eseguire alcun calcolo sui fabbisogni personali dell'istante e dei figli. La sentenza impugnata contiene invero qualche accenno agli oneri di alloggio del padre (pag. 4), ma invano si cercherebbero indicazioni sulle altre uscite. Mancano completamente i dati sui fabbisogni dei figli beneficiari del contributo alimentare, entrambi agli studi, e della figlia nata dal secondo matrimonio. Sulla capacità di guadagno della seconda moglie difetta, oltre a ciò, qualunque elemento di valutazione, a parte la constatazione che quest'ultima avrebbe una "collaborazione saltuaria con una ditta di Milano", il cui compenso risulta essere sconosciuto (sentenza impugnata, pag. 4). Tutto poi si ignora della situazione in cui versa la madre dei convenuti, salvo per quanto riguarda il reddito figurante negli incarti fiscali richiamati, per altro risalente al 1991 e 1992 (incarti richiamati III). Su tutti questi elementi il Pretore avrebbe dovuto, in virtù del principio inquisitorio che presiede al diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), esigere i necessari ragguagli, indispensabili per statuire sulla domanda di modifica della sentenza di divorzio.

E. 8

Ne segue, per concludere, che la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore affinché verifichi anzitutto il requisito della legittimazione passiva; dandosi tale presupposto, egli accerterà qual è il reddito ragionevolmente conseguibile dall'istante e dalla sua seconda moglie (tenendo calcolo della rispettiva situazione familiare), qual è il fabbisogno della seconda famiglia e dei figli convenuti e quale ulteriore reddito potrebbe equitativamente imputarsi – in ultima analisi – a _____ qualora il contributo dell'istante andasse effettivamente ridotto. Si tratta di accertamenti fondamentali che la Camera civile di appello non può compiere in maniera autonoma, sottraendo alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo. Sulla base dei dati assunti il Pretore statuirà di nuovo, tenendo conto dei criteri precitati.

E. 9

Gli oneri del pronunciato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). In concreto gli appellanti vedono annullata la sentenza, ma l'esito della causa resta aperto. Si giustifica pertanto di porre le spese processuali a loro carico in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Le richieste di assistenza giudiziaria (art. 155 segg. CPC) possono essere accolte poiché le parti appaiono – quanto meno a un esame sommario – versare in seria ristrettezza ed entrambe ottengono causa parzialmente vinta (art. 157 CPC). Per questi motivi, vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Gli appelli sono parzialmente accolti, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. _____ e _____ sono ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____ - _____. 3. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese _____ fr. 50.– fr. 400.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 5. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – arch. _____, _____; – avv. _____, _____ (limitatamente al dispositivo n. 3). Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.